SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 167

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 21 luglio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Banca d'Italia

Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ex art. 10 del decreto-legge n. 101/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Presidenza del Consiglio dei ministri

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2014, n. **103**.

Regolamento recante disciplina dell'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 17 dicembre 2010, n. 227, recante disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali, ed in particolare l'articolo 2, comma 7;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 12;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 2010 sul Ruolo dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 dell'8 settembre 2010;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, formulato in data 26 luglio 2012;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2014;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 febbraio 2014;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro degli affari esteri;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Elenco dei Funzionari

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di iscrizione e di cancellazione dall'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana dipendenti da organizzazioni internazionali, di seguito denominati «funzionari», istituito ai sensi dall'articolo 2, comma 1, della legge 17 dicembre 2010, n. 227, e le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione interministeriale istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della medesima legge.

2. L'elenco, tenuto in modalità informatica, ha lo scopo di facilitare la mobilità dei funzionari da e verso le organizzazioni internazionali.

3. La formazione, la tenuta, l'aggiornamento e ogni altra attività concernente la gestione dell'elenco sono affidati alla direzione generale competente del Ministero degli affari esteri che riferisce con cadenza annuale alla commissione interministeriale di cui all'articolo 7.

4. L'istituzione e la gestione dell'elenco non debbono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2.

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

1. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco i cittadini italiani che svolgono o che hanno svolto funzioni professionali o direttive, in base a rapporto di lavoro dipendente, presso organizzazioni internazionali per almeno due anni continuativi ovvero per almeno tre anni non continuativi.

2. Il richiedente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità agli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Ministero degli affari esteri verifica la veridicità delle dichiarazioni rese.

3. I funzionari iscritti nell'elenco comunicano tempestivamente al Ministero degli affari esteri qualsiasi variazione dei requisiti posseduti o dei dati autocertificati, compresa la cessazione dal servizio presso l'organizzazione internazionale.

Art. 3.

Modalità di iscrizione

1. I funzionari presentano domanda di iscrizione nell'elenco compilando il modulo *on line* pubblicato all'indirizzo internet https://web.esteri.it/elencofunzionari.

2. Nella domanda i funzionari forniscono sotto la propria responsabilità:

a) nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita, eventuale settore di specializzazione, indirizzo di posta elettronica;

b) informazioni sull'attuale impiego o sull'ultimo svolto alle dipendenze di organizzazioni internazionali: denominazione dell'organizzazione internazionale, sede di servizio, dipartimento/ufficio/direzione generale, incarico ricoperto, principali mansioni, grado rivestito, data di inizio ed eventuale data di fine servizio;

c) informazioni sugli impieghi, precedenti all'ultimo svolto, alle dipendenze di organizzazioni internazionali: denominazione dell'organizzazione internazionale, sede di servizio, dipartimento/ufficio/direzione generale,

incarico ricoperto, principali mansioni, grado rivestito, data di inizio e fine servizio;

d) indicazioni dei titoli di studio posseduti, quali laurea, specializzazione, master, dottorato, abilitazione professionale e delle istituzioni che li abbiano rilasciati, nonché data di rilascio;

e) indicazione delle lingue straniere conosciute e del livello di conoscenza posseduto, secondo il quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER);

f) indicazione dei corsi di formazione frequentati e degli eventuali titoli conseguiti, con riferimento all'ente organizzatore, alla data di inizio fine del corso e all'eventuale titolo conseguito.

3. Alla domanda di iscrizione sono allegate:

a) la dichiarazione sostitutiva di certificazioni relativamente al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento;

b) la copia di un documento di riconoscimento dell'interessato in corso di validità.

Art. 4.

Formazione e aggiornamento dell'elenco

1. Le domande di iscrizione nell'elenco sono prese in esame dal Ministero degli affari esteri. Se la domanda risulta incompleta o irregolare, il Ministero invita il richiedente ad integrarla o a regolarizzarla.

2. Ai funzionari che hanno presentato domanda è data comunicazione dell'avvenuta o mancata iscrizione all'elenco entro trenta giorni dalla presentazione della medesima. L'iscrizione è rifiutata in caso di accertata mancanza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1.

3. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco.

4. L'elenco è aggiornato costantemente sulla base delle nuove domande e delle comunicazioni delle variazioni trasmesse dai funzionari.

Art. 5.

Cancellazione dall'elenco

1. La cancellazione dall'elenco è disposta a semplice richiesta del funzionario o d'ufficio, trascorsi dieci anni dalla cessazione dal servizio presso un'organizzazione internazionale o per perdita della cittadinanza italiana. Della cancellazione è data notizia all'interessato da parte del Ministero degli affari esteri.

Art. 6.

Informazioni contenute nell'elenco e pubblicità

1. L'elenco contiene, per ciascun funzionario, le seguenti informazioni:

a) nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita, eventuale settore di specializzazione, indirizzo di posta elettronica;

b) informazioni sull'attuale impiego o sull'ultimo svolto alle dipendenze di organizzazioni internazionali: denominazione dell'organizzazione internazionale, sede di servizio, dipartimento/ufficio/direzione generale, incarico ricoperto, principali mansioni, grado rivestito, data di inizio ed eventuale data di fine servizio;

c) informazioni sugli impieghi, precedenti all'ultimo svolto, alle dipendenze di organizzazioni internazionali: denominazione dell'organizzazione internazionale, sede di servizio, dipartimento/ufficio/direzione generale, incarico ricoperto, principali mansioni, grado rivestito, data di inizio ed eventuale data di fine servizio;

d) indicazioni dei titoli di studio posseduti, quali laurea, specializzazione, master, dottorato, abilitazione professionale e delle istituzioni che li abbiano rilasciati, nonché data di rilascio;

e) indicazione delle lingue straniere conosciute e del livello di conoscenza posseduto, secondo il quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER);

f) indicazione dei corsi di formazione frequentati e degli eventuali titoli conseguiti, con riferimento all'ente organizzatore, alla data di inizio fine del corso e all'eventuale titolo conseguito;

g) numero progressivo attribuito all'interno dell'elenco;

h) data di ultimo aggiornamento.

2. L'elenco è pubblicato sul sito internet del Ministero degli affari esteri, che ne dà pubblicità sia presso le amministrazioni pubbliche che presso le imprese private, anche attraverso loro associazioni di categoria.

Art. 7.

Commissione interministeriale

1. La commissione interministeriale, istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 17 dicembre 2010, n. 227, è nominata con decreto del Ministro degli affari esteri ed ha sede presso il medesimo Ministero. Essa fornisce alla direzione generale competente indicazioni sulle modalità di tenuta dell'elenco e ne verifica la correttezza. Può inoltre fornire, a richiesta o di propria iniziativa, proposte, indicazioni e pareri, in materia di tutela e di valorizzazione delle competenze professionali dei funzionari dipendenti da organizzazioni internazionali.

2. La commissione è composta da un rappresentante designato dal Ministero degli affari esteri, che la presiede, da un rappresentante designato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, ed è integrata da un rappresentante, designato a maggioranza, delle associazioni dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana costituite nelle città estere sedi di organizzazioni internazionali.

3. I componenti della commissione sono scelti tra persone con adeguata competenza ed esperienza nel settore, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna.

4. La commissione, su convocazione del presidente, si riunisce di norma almeno ogni sei mesi e, comunque,

ogniqualvolta lo decida il presidente o lo richiedano almeno due dei suoi componenti. La commissione può riunirsi anche mediante partecipazioni a distanza, attraverso videoconferenza dei suoi componenti. La prima riunione della commissione è convocata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. Ai componenti della commissione non è corrisposto alcun compenso, né indennità, né rimborso di spese.

Art. 8.

Partecipazione ai concorsi

1. L'iscrizione nell'elenco dei funzionari internazionali costituisce titolo valutabile nei concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche per la copertura dei posti vacanti che prevedono la valutazione di titoli. I relativi bandi di concorso fissano il punteggio aggiuntivo, attribuibile nel limite della metà di quello massimo riconosciuto per titoli professionali, in relazione all'attinenza del concorso a professionalità con competenze relative a profili internazionali e al periodo di effettivo servizio svolto presso le organizzazioni internazionali, debitamente verificato.

Art. 9.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Il Ministero degli affari esteri provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MOGHERINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, registrazione prev. n. 1948

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 è il seguente

"Art. 17.Regolamenti.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. ".

Il testo dell'articolo 2 della legge 17 dicembre 2010, n. 227 è il seguente:

"Art. 2.

1. Ai soli fini di cui alla presente legge, è istituito, presso il Ministero degli affari esteri, l'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana, di seguito denominato «elenco».

2. Sono iscritti nell'elenco i funzionari internazionali che svolgono o che hanno svolto funzioni professionali o direttive con rapporto di lavoro dipendente presso organizzazioni internazionali per almeno due anni continuativi ovvero per almeno tre anni non continuativi.

3. L'iscrizione nell'elenco avviene a seguito della presentazione di un'apposita domanda da parte del funzionario internazionale interessato.

4. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco.

5. La tenuta e l'aggiornamento dell'elenco competono al Ministero degli affari esteri, che ne rende conto con cadenza almeno annuale a una commissione interministeriale, istituita presso il medesimo Ministero. La commissione è composta da un rappresentante designato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un rappresentante designato dal Ministero degli affari esteri e da un rappresentante designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, ed è integrata da un rappresentante designato a maggioranza delle associazioni dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana costituite nelle città estere sedi di organizzazioni internazionali. Ai componenti della commissione interministeriale non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso di spese.

6. Il Ministero degli affari esteri provvede a pubblicizzare e a dare il più ampio risalto possibile all'elenco, sia presso le amministrazioni pubbliche sia presso le imprese private, allo scopo di facilitare la mobilità da e verso le organizzazioni internazionali.

7. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro degli affari esteri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di iscrizione e di cancellazione dall'elenco e le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione interministeriale di cui al comma 5 del presente articolo.".

Il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 è il seguente:

"Art. 12. Attribuzioni.

1. Al ministero degli affari esteri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale; di rapporti con gli altri Stati con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attività di gestione; di studio e di risoluzione delle questioni di diritto internazionale, nonché di contenzioso internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in
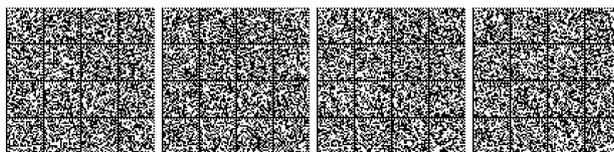
ordine all'attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal Trattato dell'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche esterne dell'Unione europea; di cooperazione allo sviluppo; di emigrazione e tutela delle collettività italiane e dei lavoratori all'estero; cura delle attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati dell'Unione europea, della Comunità europea, della CECA, dell'EURATOM.

2. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il ministero degli affari esteri assicura la coerenza delle attività internazionali ed europee delle singole amministrazioni con gli obiettivi di politica internazionale.

3. Restano attribuite alla presidenza del consiglio dei ministri le funzioni ad essa spettanti in ordine alla partecipazione dello Stato italiano all'Unione europea, nonché all'attuazione delle relative politiche.".

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, S.O.;

il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 2010, n. 145;

Il testo dell'articolo 154, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è il seguente:

"4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.".

La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 2010 sul "Ruolo dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana" è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* 8 settembre 2010, n. 210.

Note all'art. 1:

Per il testo dell'articolo 2 della legge 17 dicembre 2010, n. 227, vedi nelle note alle premesse

Note all'art. 2:

Il testo degli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 è il seguente:

"Art. 46. Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; (145)

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-*bis*) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; (146)

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato."

"Art. 48. Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive

1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.".

Note all'art. 4:

Il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è il seguente:

"Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione (Art. 1 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del d.lgs n. 80 del 1998)

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità
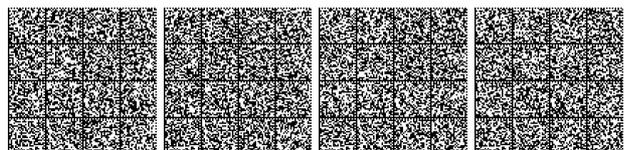
dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.".

Note all'art. 7:

Per il testo dell'articolo 2, comma 5 della legge 17 dicembre 2010, n. 227, si veda nelle note alle premesse.

14G00115

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in seduta comune, il 23 luglio 2014, alle ore 19, con il seguente

Ordine del giorno

Votazione per l'elezione di due giudici della Corte Costituzionale.

Votazione per l'elezione di otto componenti il Consiglio superiore della magistratura.

Il Presidente della Camera dei deputati
BOLDRINI

14A05865

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2014.

Sostituzione del commissario straordinario dell'amministrazione provinciale di Vibo Valentia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 10 dicembre 2012, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento del consiglio provinciale di Vibo Valentia e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente, nella persona del dott. Mario Ciclosi;

Visto l'art. 1, comma 82, della legge 7 aprile 2014, n. 56, come modificato dall'art. 23 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Considerato che il dott. Mario Ciclosi ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La dott.ssa Lucia Iannuzzi è nominata commissario straordinario per la gestione della amministrazione provinciale di Vibo Valentia, in sostituzione del dott. Mario Ciclosi, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 82, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Dato a Roma, addì 8 luglio 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 dicembre 2012, il consiglio provinciale di Vibo Valentia è stato sciolto, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la contestuale nomina di un commissario straordinario nella persona del dott. Mario Ciclosi.

In data 19 giugno 2014, il dott. Ciclosi ha rassegnato le dimissioni dall'incarico commissariale.

Nell'ipotesi in cui la provincia sia commissariata, l'art. 1, comma 82, della legge 7 aprile 2014, n. 56, come modificato dall'art. 23

del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, ha previsto, tra l'altro, che il commissario, a partire 1° luglio 2014, resta in carica a titolo gratuito per lo svolgimento dei compiti di cui allo stesso comma 82, fino all'insediamento del nuovo presidente della provincia, eletto ai sensi dei commi da 58 a 78 del menzionato art. 1.

A seguito delle dimissioni dall'incarico rassegnate dal dott. Mario Ciclosi, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione per assicurare lo svolgimento delle predette attività.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla sostituzione, nell'incarico di commissario straordinario presso l'amministrazione provinciale di Vibo Valentia, del dott. Mario Ciclosi con la dott.ssa Lucia Iannuzzi.

Roma, 1° luglio 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A05641

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 marzo 2014.

Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato on.le avv. Umberto DEL BASSO DE CARO.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, l'art. 2 come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», con il quale è stato istituito, tra l'altro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 3 del 5 gennaio 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212 «Regolamento recante la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 5 gennaio 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 recante la nomina dell'On.le Maurizio Lupi a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2014;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2014 recante la nomina dell'On.le avv. Umberto Del Basso De Caro a Sottosegretario di Stato alle infrastrutture e ai trasporti;

Ritenuto di dover attribuire la delega al Sottosegretario di Stato On.le avv. Umberto Del Basso De Caro, in relazione all'assetto delle strutture ministeriali individuato dal citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212;

Decreta:

Art. 1.

1. Ferme restando le responsabilità e le funzioni di indirizzo politico-amministrativo del Ministro di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, è conferita al Sottosegretario di Stato On.le avv. Umberto Del Basso De Caro la delega:

a) nell'ambito del Dipartimento delle infrastrutture, gli affari generali e il personale:

1. per quanto concerne le attività di competenza della Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, con esclusione del «Piano città», ed in particolare:

le attività per la realizzazione del Piano Sud;

i contratti istituzionali di sviluppo per le aree del Mezzogiorno;

2. per quanto concerne le attività di competenza della Direzione generale dell'edilizia statale e degli interventi speciali, con esclusione del Programma «6000 Campanili», ed in particolare:

le attività per la realizzazione dei programmi relativi all'edilizia scolastica;

3. per quanto concerne le attività di competenza della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche;

b) nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i Sistemi informativi e statistici:

1. per quanto concerne le attività di competenza della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità ed in particolare:

le attività per l'attuazione della riforma del settore dell'autotrasporto di persone di competenza statale e del settore dell'autotrasporto di merci.

2. Al Sottosegretario di Stato On.le avv. Umberto Del Basso De Caro sono delegati i rapporti sindacali afferenti le materie di interesse dei Dipartimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed i rapporti con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito del Dicastero.

3. Al Sottosegretario di Stato On.le avv. Umberto Del Basso De Caro è altresì delegata la firma delle relazioni concernenti i ricorsi straordinari al Capo dello Stato.

4. Al fine della migliore armonizzazione dell'attività strategica, l'alta vigilanza sulle attività delegate è esercitata previa verifica della coerenza con l'indirizzo politico e secondo i dettami della direttiva generale annuale per l'azione amministrativa emanata dal Ministro.

5. Resta, comunque, riservata al Ministro la potestà di diretto esercizio delle competenze inerenti le materie delegate nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

Art. 2.

1. Nell'ambito delle materie di competenza di cui all'art. 1, l'On.le avv. Umberto Del Basso De Caro è delegato alla firma dei provvedimenti di competenza del Ministro.

2. Oltre che nelle materie di cui all'art. 1, su specifico mandato del Ministro, l'On.le avv. Umberto Del Basso De Caro è, altresì, delegato ai rapporti con il Parlamento in relazione agli atti aventi carattere normativo ovvero alle risposte ad atti di sindacato politico ispettivo, ai rapporti con gli organi consultivi e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali, nonché alle relazioni internazionali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2014

Il Ministro: LUPI

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2014

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1612

14A05643

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 giugno 2014.

Riconoscimento del Consorzio di tutela dei vini con denominazione d'origine Val d'Arno di Sopra e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOC «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'articolo 5 del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata il 6 dicembre 2011 dal Consorzio di tutela dei vini con denominazione d'origine Val d'Arno di Sopra con sede legale in Terranuova Bracciolini (AR), Piazza della Repubblica n. 16, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del decreto legislativo. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 per la DOC "Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra";

Considerato che la DOC "Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra" è stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge 164/1992 e del decreto legislativo 61/2010 e, pertanto, è una denominazione protetta ai sensi dell'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio di tutela dei vini con denominazione d'origine Val d'Arno di Sopra alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Considerato che il Consorzio di tutela dei vini con denominazione d'origine Val d'Arno di Sopra ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC "Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra". Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l., con note prot. n. 2574/14 del 30/05/2014 e n. 2957/14 del 18/06/2014, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione "Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra";

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela dei vini con denominazione d'origine Val d'Arno di Sopra ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC "Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra";

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela dei vini con denominazione d'origine Val d'Arno di Sopra è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 per la DOC "Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra", iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela dei vini con denominazione d'origine Val d'Arno di Sopra, con sede legale in Terranuova Bracciolini (AR), Piazza della Repubblica n. 16, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la denominazione "Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra".

Art. 3.

1. Il Consorzio dei vini con denominazione d'origine Val d'Arno di Sopra non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione "Val d'Arno di Sopra" o "Valdarno di Sopra", ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1308/2023.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 27 giugno 2014

Il direttore generale: GATTO

14A05620

DECRETO 1° luglio 2014.

Conferma dell'incarico al Consorzio di Tutela dell'Insalata di Lusia IGP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Insalata di Lusia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari(ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il Decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1137 della Commissione del 25 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 311 del 26 novembre 2011 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta "Insalata di Lusia";

Visto il decreto ministeriale del 05 luglio 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 170 del 23 luglio 2011, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di Tutela dell'Insalata di Lusia IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP "Insalata di Lusia";
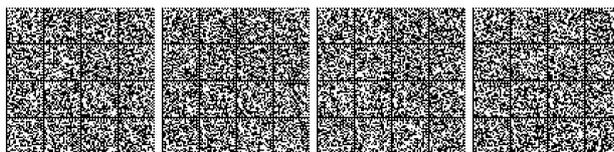
Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria < produttori agricoli > nella filiera < ortofrutticoli e cereali non trasformati > individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo CSQA e autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta "Insalata di Lusia";

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di Tutela dell'Insalata di Lusia IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 05 luglio 2011, al Consorzio di Tutela dell'Insalata di Lusia IGP, con sede in Rovigo, Via Anita Garibaldi n. 6, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP "Insalata di Lusia";

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 10 giugno 2010 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 1° luglio 2014

Il direttore generale: GATTO

14A05611

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 luglio 2014.

Criteri e modalità per il deposito per via telematica della traduzione in italiano delle rivendicazioni della domanda di brevetto europeo, di cui all'articolo 54 del codice della proprietà industriale, e della traduzione in italiano, a scopo di convalida, del testo del brevetto europeo pubblicato, di cui all'articolo 56 del codice della proprietà industriale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, come modificato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, concernente il «Regolamento di attuazione del codice della proprietà industriale»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 marzo 2013 relativo al nuovo deposito telematico delle domande connesse alle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, alle domande di registrazione di modelli e disegni industriali e di marchi d'impresa, nonché ai titoli di proprietà concessi;

Tenuto conto che il predetto decreto del 21 marzo 2013 prevede che l'avvio delle nuove modalità di deposito telematico sia disciplinato da un decreto del Direttore Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuto opportuno procedere con un avvio graduale delle nuove modalità di deposito telematico;

Ritenuto opportuno avviare la nuova procedura di deposito per via telematica della traduzione in italiano delle rivendicazioni della domanda di brevetto europeo, di cui all'art. 54 del codice della proprietà industriale, e della traduzione in italiano, a scopo di convalida, del testo del brevetto europeo pubblicato, di cui all'art. 56 del codice della proprietà industriale;

Decreta:

Art. 1.

Deposito telematico

1. Il deposito telematico della traduzione in italiano delle rivendicazioni della domanda di brevetto europeo, di cui all'art. 54 del Codice della proprietà industriale, e della traduzione in italiano, a scopo di convalida, del testo del brevetto europeo pubblicato, di cui all'art. 56 del Codice della proprietà industriale, e le istanze connesse per le quali non è previsto il pagamento di diritti di deposito, può essere effettuato a partire dal 21 luglio 2014 secondo le modalità tecniche di cui all'allegato 1.

2. Il deposito in formato cartaceo delle domande di cui al comma 1 continua a essere disciplinato dal decreto ministeriale 13 gennaio 2010, n. 33 e successive modifiche e integrazioni.

3. Per le domande di continuazione della procedura connesse con il deposito fuori termine della traduzione del brevetto europeo, di cui all'art. 192 del Codice della proprietà industriale, continuano ad applicarsi solo le vigenti modalità di deposito in formato cartaceo.

4. L'avvio del deposito telematico con il nuovo sistema delle domande e delle istanze connesse riferite alle altre tipologie di titoli della proprietà industriale sarà disciplinato con successivi decreti del Direttore Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 2.

Effetti e modalità di effettuazione del deposito telematico

1. Il deposito telematico esplica gli stessi effetti del deposito di cui all'art. 1, comma 2, se eseguito con le modalità tecniche di cui all'allegato 1.

Art. 3.

Ricevuta del deposito

1. In relazione a ciascun deposito telematico ultimato, il sistema informativo rilascia una ricevuta di avvenuto deposito firmata digitalmente, nella quale sono riportati gli estremi di protocollo e tutti gli elementi della domanda prodotti tramite l'applicazione web.

Roma, 11 luglio 2014

Il direttore generale: GULINO

ALLEGATO *1*

Il presente allegato contiene le modalità tecniche e le informazioni utili per procedere al deposito telematico della traduzione in italiano delle rivendicazioni della domanda di brevetto europeo, di cui all'art. 54 del Codice della proprietà industriale, e della traduzione in italiano, a scopo di convalida, del testo del brevetto europeo pubblicato, di cui all'art. 56 del codice della proprietà industriale, e le istanze connesse per le quali non è previsto il pagamento di diritti di deposito, attraverso il portale di servizi online https://servizionline.uibm.gov.it dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Prima di procedere, il depositante deve registrarsi per essere identificato e ottenere le credenziali necessarie. La registrazione richiede la compilazione digitale di un modulo in formato PDF, scaricabile direttamente dal portale.

Il depositante può registrarsi utilizzando i seguenti ruoli:

Persona fisica (pre-selezionato e non escludibile);

Rappresentante o mandatario (nel secondo caso va indicato anche il numero d'iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale;

Delegato (con indicazione della Partita IVA e della denominazione della persona giuridica delegante).

Il modulo, munito di firma digitale qualificata ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale, deve essere trasmesso utilizzando l'apposito link sul portale. Il sistema provvede a inoltrare una e-mail all'indirizzo indicato nel modulo stesso, contenente le istruzioni da seguire per completare la registrazione e ottenere le credenziali di accesso.

Ottenute le credenziali, il depositante può utilizzarle negli appositi campi di login per accedere all'area di deposito, dove inserire i dati e i documenti allegati richiesti. Tali allegati devono essere prodotti nel formato PDF/A-1a (ISO 19005-1:2005) con firma di tipo PaDES e CaDES(1). Qualora i documenti depositati richiedano il bollo, va indicato nel campo che lo prevede il numero identificativo della marca utilizzata, del quale l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi provvede a effettuare i controlli ritenuti necessari, anche per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, come per esempio la corretta trascrizione, la veridicità e l'eventuale utilizzo della medesima marca per più depositi.

Il deposito telematico è temporaneamente consentito dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 19:00, esclusi i festivi. Il completamento della procedura di deposito, iniziata ma non terminata entro l'intervallo di tempo sopra indicato, è permesso fino e non oltre l'orario limite delle 19:15 del medesimo giorno.

Per ulteriori informazioni è possibile fare riferimento alla guida in linea pubblicata sul portale all'indirizzo citato all'inizio del presente allegato; oppure contattare i servizi informativi dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi:

contactcenteruibm@mise.gov.it;

fax 06 4705 5750;

tel. 06 4705 5602 - 06 4705 5800 dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00, esclusi i festivi.

Per utilizzare la procedura di deposito telematico è necessario disporre di Acrobat Reader 9 o versione successiva e di uno dei seguenti browser: Internet Explorer 10 o versione successiva, Firefox e Chrome aggiornati alle ultime versioni. La procedura di deposito non sarà inizialmente supportata da dispositivi mobili quali tablet e smartphone.

14A05640

(1) http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/firme_multiple.pdf
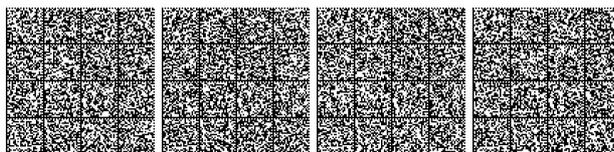
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

BANCA D'ITALIA

Nomina degli Organi della procedura della Adenium Società di gestione del Risparmio S.p.A., in Milano, in amministrazione straordinaria.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 22 aprile 2014, ha nominato il prof. avv. Giuseppe Santoni Commissario straordinario e i signori avv. Toni Atrigna, avv. Barbara Tavecchio e prof. Gianfranco Antonio Vento, componenti del Comitato di sorveglianza della Adenium Società di gestione del Risparmio S.p.a., con sede in Milano, posta in amministrazione straordinaria dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 11 aprile 2014.

Nella riunione del 24 aprile 2014, tenuta dal Comitato di sorveglianza, l'avv. Toni Atrigna è stato nominato Presidente del Comitato stesso.

14A05638

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA EX ART. 10 DEL DECRETO-LEGGE N. 101/2013 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 125/2013

Valutazione ambientale strategica del Programma operativo nazionale «Città Metropolitana» 2014-2020 - consultazione del pubblico.

Alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante «Norme in materia ambientale», il Dipartimento per lo Sviluppo la Coesione Economica, in qualità di Autorità procedente per il Programma Operativo Nazionale «Città Metropolitane» 2014-2020, ha avviato la fase di consultazione del pubblico del Rapporto Ambientale e del Programma al fine di garantire a chiunque di prenderne visione e di presentare le proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Il Programma, il relativo Rapporto Ambientale e la sintesi non tecnica sono depositati per la pubblica consultazione presso:

Dipartimento per lo Sviluppo la Coesione Economica, Direzione Generale per la politica regionale unitaria comunitaria - Roma, via Sicilia 162c;

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, Divisione II - Sistemi di Valutazione Ambientale: Roma, via Cristoforo Colombo n. 44;

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee, Via di San Michele, 22 - 00153 Roma;

Presidenze delle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto;

Presidenze delle Province di Bari, Bologna, Genova, Firenze, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Roma, Torino, Venezia, Cagliari, Catania, Messina, Palermo.

La documentazione depositata è consultabile sui siti web del Dipartimento per lo Sviluppo la Coesione Economica all'indirizzo www.dps.gov.it/ e del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare all'indirizzo www.va.minambiente.it.

Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. il pubblico può presentare osservazioni entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Le eventuali osservazioni dovranno pervenire a mezzo posta ordinaria o elettronica ai seguenti indirizzi:

Dipartimento per lo Sviluppo la Coesione Economica, Direzione Generale per la politica regionale unitaria comunitaria - 00187 Roma, via Sicilia 162c - dps.capodip@pec.sviluppoeconomico.gov.it - dps.cittametro2014-2020@dps.gov.it;

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, Divisione II - Sistemi di Valutazione Ambientale: Roma, via Cristoforo Colombo n. 44 - DGSalvaguardia.Ambientale@pec.minambiente.it - dva-II@minambiente.it;

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee, Via di San Michele, 22 - 00153 Roma - Mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it - dg-pbaac@beniculturali.it

14A05706

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scioglimento degli Organi con funzioni di amministrazione e di controllo e messa in amministrazione straordinaria della Adenium Società di gestione del Risparmio S.p.A., in Milano.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto dell'11 aprile 2014, ha disposto lo scioglimento degli Organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Adenium Società di gestione del Risparmio S.p.a., con sede in Milano, e ha sottoposto la stessa a procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. *a)*, del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria (decreto legislativo n. 58/98).

14A05637

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dalla lettera *e)* del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 192/2012, si comunica che per il periodo dal 1° luglio - 31 dicembre 2014 il tasso di riferimento è pari allo 0,15 per cento.

14A05655
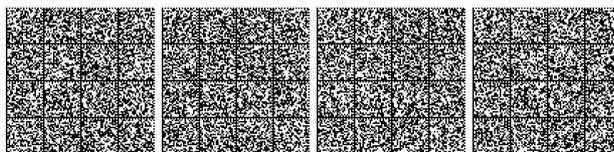
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 luglio 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3592
Yen	138,53
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,434
Corona danese	7,4562
Lira Sterlina	0,79385
Fiorino ungherese	310,58
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1432
Nuovo leu romeno	4,3876
Corona svedese	9,3098
Franco svizzero	1,2155
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,4020
Kuna croata	7,5915
Rublo russo	46,9781
Lira turca	2,8967
Dollaro australiano	1,4522
Real brasiliano	3,0137
Dollaro canadese	1,4466
Yuan cinese	8,4325
Dollaro di Hong Kong	10,5342
Rupia indonesiana	15916,64
Shekel israeliano	4,6509
Rupia indiana	81,5757
Won sudcoreano	1375,10
Peso messicano	17,6417
Ringgit malese	4,3353
Dollaro neozelandese	1,5547
Peso filippino	59,145
Dollaro di Singapore	1,6944
Baht tailandese	44,051
Rand sudafricano	14,6821

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A05727

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 luglio 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3589
Yen	138,26
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,437
Corona danese	7,4556
Lira Sterlina	0,79385
Fiorino ungherese	308,86
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1344
Nuovo leu romeno	4,3893
Corona svedese	9,2977
Franco svizzero	1,2155
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3965
Kuna croata	7,6018
Rublo russo	46,5133
Lira turca	2,8902
Dollaro australiano	1,4459
Real brasiliano	3,0196
Dollaro canadese	1,4508
Yuan cinese	8,4280
Dollaro di Hong Kong	10,5317
Rupia indonesiana	15801,68
Shekel israeliano	4,6599
Rupia indiana	81,2529
Won sudcoreano	1375,88
Peso messicano	17,6589
Ringgit malese	4,3102
Dollaro neozelandese	1,5480
Peso filippino	58,971
Dollaro di Singapore	1,6898
Baht tailandese	44,011
Rand sudafricano	14,5290

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A05728

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 luglio 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3603
Yen	138,38
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,433
Corona danese	7,4552
Lira Sterlina	0,79555
Fiorino ungherese	309,13
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1284
Nuovo leu romeno	4,3903
Corona svedese	9,2585
Franco svizzero	1,2158
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,4035
Kuna croata	7,6068
Rublo russo	46,4030
Lira turca	2,8927
Dollaro australiano	1,4486
Real brasiliano	3,0133
Dollaro canadese	1,4506
Yuan cinese	8,4343
Dollaro di Hong Kong	10,5426
Rupia indonesiana	15816,01
Shekel israeliano	4,6676
Rupia indiana	81,2983
Won sudcoreano	1377,32
Peso messicano	17,6839
Ringgit malese	4,3180
Dollaro neozelandese	1,5466
Peso filippino	58,945
Dollaro di Singapore	1,6906
Baht tailandese	43,844
Rand sudafricano	14,5620

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A05729

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 luglio 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3604
Yen	137,87
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,440
Corona danese	7,4553
Lira Sterlina	0,7951
Fiorino ungherese	310,40
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1420
Nuovo leu romeno	4,3956
Corona svedese	9,2168
Franco svizzero	1,2143
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3770
Kuna croata	7,6120
Rublo russo	46,3325
Lira turca	2,8997
Dollaro australiano	1,4520
Real brasiliano	3,0238
Dollaro canadese	1,4515
Yuan cinese	8,4401
Dollaro di Hong Kong	10,5431
Rupia indonesiana	15753,59
Shekel israeliano	4,6643
Rupia indiana	81,9043
Won sudcoreano	1380,61
Peso messicano	17,7042
Ringgit malese	4,3326
Dollaro neozelandese	1,5451
Peso filippino	59,204
Dollaro di Singapore	1,6911
Baht tailandese	43,786
Rand sudafricano	14,6176

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A05730

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 luglio 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3595
Yen	137,75
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,440
Corona danese	7,4557
Lira Sterlina	0,79410
Fiorino ungherese	310,15
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1427
Nuovo leu romeno	4,4165
Corona svedese	9,2176
Franco svizzero	1,2143
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3770
Kuna croata	7,6155
Rublo russo	46,4237
Lira turca	2,8856
Dollaro australiano	1,4463
Real brasiliano	3,0251
Dollaro canadese	1,4466
Yuan cinese	8,4353
Dollaro di Hong Kong	10,5363
Rupia indonesiana	15756,32
Shekel israeliano	4,6637
Rupia indiana	81,5686
Won sudcoreano	1385,87
Peso messicano	17,6718
Ringgit malese	4,3319
Dollaro neozelandese	1,5417
Peso filippino	59,161
Dollaro di Singapore	1,6865
Baht tailandese	43,715
Rand sudafricano	14,5806

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A05731

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Modifica dello statuto del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la fisica delle atmosfere e delle idrosfere, in Tolentino.

Con decreto ministeriale 20 maggio 2014 è stata approvata la modifica dell'art. 1 dello statuto del Consorzio Iteruniversitario Nazionale per la fisica delle atmosfere e delle idrosfere - C.I.N.F.A.I., con sede a Tolentino (Macerata).

14A05624

Autorizzazione alla Scuola superiore per mediatori linguistici «CIELS», in Padova, a stipulare una convenzione con l'Università degli studi internazionali di Roma.

Ai sensi dell'art. 13 del regolamento adottato con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, è stata approvata con decreto direttoriale 19 maggio 2014, la convenzione tra la Scuola superiore per mediatori linguistici - CIELS, con sede in Padova, via Venier, 200 e l'Università degli studi internazionali di Roma - UNINT, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo, 200 per la realizzazione di corsi di laurea specialistica appartenenti alle classi di cui all'art. 8, comma 1 del predetto decreto, corrispondenti alla classe di laurea magistrale LM94 di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007.

14A05625

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio nazionale interuniversitario per i trasporti e la logistica - Nitel, in Roma.

Con D.M. 20 maggio 2014 è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio Nazionale Interuniversitario per i Trasporti e la Logistica - Nitel con sede in Roma.

14A05642

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo ai DDPCM 13 e 30 giugno 2014 relativi a interventi di edilizia scolastica ai sensi dell'art. 31, comma 14-*ter* della legge 12 novembre 2011, n. 183.

La legge 12 novembre 2011, n. 183, articolo 31 comma 14-*ter*, modificato dall'articolo 48 del decreto-legge n. 66/2014, stabilisce che per gli anni 2014 e 2015, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, non sono considerate le spese sostenute dai Comuni per interventi di edilizia scolastica. Tale esclusione opera nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015; i Comuni beneficiari e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro il termine del 15 giugno 2014.

A tal fine, su richiesta dal Presidente del Consiglio dei ministri, i Sindaci hanno individuato gli interventi prioritari relativi agli edifici scolastici presenti sul territorio degli stessi Comuni.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha inviato l'elenco dei Comuni che hanno segnalato le priorità di intervento sulle strutture scolastiche, con l'indicazione degli importi esclusi dalla verifica del patto di stabilità interno per gli anni 2014, 2015 e 2016 suddivisi in annualità.

A tal fine, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha rispettato il limite massimo posto dalla norma, rimodulando gli importi per l'anno 2015, operando un trasferimento lineare di risorse, pari al 13,74 %, all'anno 2016.

I DDPCM del 13 e 30 giugno 2014, sono consultabili sul sito istituzionale del Governo http://www.governo.it/

14A05626

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-167) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
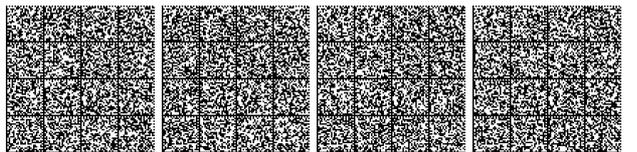
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.